Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 107 del 29 aprile 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 29 aprile 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 850-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale e stragiudiziali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ad ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale e stragiudiziali.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e l'art. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 5 febbraio 1965, concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 5 febbraio 1965 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

Roma, addì 2 aprile 1965

Il Ministro: REALE

Tariffe professionali

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale, 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Vista la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 14 maggio 1960, approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1960 che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile;

Vista la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 16 novembre 1960, approvata con decreto ministeriale 28 novembre 1960, con cui sono stabiliti i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia penale e stragiudiziali;

Ritenuta la necessità di apportare per il nuovo biennio variazioni alle tariffe professionali;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:

I - degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile;

II - *a*) degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

b) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale dinanzi alle altre Magistrature;

III - degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia stragiudiziale.

I.

Testo, con le relative tabelle, dei criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai pocuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile.

I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Diritto dell'avvocato e del procuratore

Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nella allegata tabella *A*, ed al procuratore gli onorari e diritti indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 2.

Obbligo del cliente

Gli onorari e diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.

Giudizi non compiuti

Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve allo avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.

Inderogabilità della tariffa

Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

Soltanto qualora fra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'Ordine.

II — ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5.

Criteri generali per la liquidazione

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importo e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte fino ad un massimo di sei, del 20 per cento.

Nella ipotesi che pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari in fatto e diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa ridotto del 30 per cento.

All'atto della decisione definitiva la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6.

Determinazione del valore della controversia

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del Codice di procedura civile, avendo riguardo: nei giudizi per azioni surrogatorie o revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta; nei giudizi di divisione, alla quota od ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile.

Art. 7.

Pluralità dei difensori

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

III — Onorari e diritti di procuratore

Art. 8.

Cause trattate dal solo procuratore

Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella *A*, ridotti alla metà.

Art. 9.

Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore

Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella *B*.

Art. 10.

Patrocinanti nei giudizi di pretura

A coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori ed ai giudici conciliatori, deve essere liquidata la metà degli onorari e diritti spettanti al procuratore.

IV — Disposizioni finali

Art. 11.

Cause davanti a giudici speciali

Per le cause davanti a Giunte o davanti a Collegi per la liquidazione di indennità di espropriazione e simili e per quelle davanti alle Commissioni di secondo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla Corte di appello.

Per le cause davanti ai commissari per la liquidazione degli usi civici, davanti ai Consigli di prefettura in tema di responsabilità contabile, davanti alla Giunta provinciale amministrativa e davanti alle Commissioni di primo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al Tribunale.

Per le cause davanti a giudici speciali, la competenza dei quali per ragione di valore non eccede quella del pretore, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al pretore.

Art. 12.

Cause davanti agli arbitri

Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.

Procedimenti speciali

Gli onorari per i procedimenti in Camera di Consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.

Cause in materia di rapporti di lavoro

Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000, gli onorari sono ridotti alla metà.

TABELLA *A*

ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario minimo lire	Onorario massimo lire
I. — Cause davanti al giudice conciliatore:		
1. Per l'intero giudizio	2.400	10.000
II. — Cause davanti al pretore:		
2. Per l'intero giudizio:		
a) per le cause di valore fino a L. 150.000	18.000	75.000
b) per le cause di valore superiore	36.000	115.000
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		
III. — Cause davanti al Tribunale e giurisdizioni equiparate (Sezioni agrarie, Usi civici, Arbitrali, Giunta provinciale amministrativa, Consiglio di prefettura, ecc.)		
3. Studio della controversia e consultazione con il cliente	14.400	50.000
4. Ispezione dei luoghi della controversia. Ricerca dei documenti in archivi pubblici e privati	6.000	12.500
5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio e della comparsa di risposta	12.000	40.000
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	4.800	10.000

	Onorario minimo lire	Onorario massimo lire
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (questo diritto è dovuto per ogni mezzo istruttorio cui l'avvocato abbia partecipato) .	9.500	40.000
8. Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) . .	36.000	90.000
9. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	12.000	50.000
10. Opera prestata per la conciliazione, quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale . .	10.000	40.000

IV. — Cause davanti alla Corte d'appello e giurisdizioni equiparate:

11. Sono dovuti gli onorari di cui al precedente paragrafo III aumentati del 25 %.

V. — Cause davanti alla Corte di Cassazione ed altre Magistrature superiori (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Commissione centrale delle imposte, ecc.):

	Onorario minimo lire	Onorario massimo lire
12. Studio della controversia e consultazioni col cliente .	30.000	70.000
13. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie . .	30.000	70.000
14. Discussione	30.000	70.000

VI. — Coefficienti di applicazione:

a) gli onorari stabiliti nei numeri dal 3 al 14 incluso, si riferiscono alle cause di valore da L. 500.000 a L. 1.500.000;

b) per le cause di valore superiore a L. 1.500.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati della metà;

c) per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati;

d) per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati;

e) per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di che alla lettera *d*) sono aumentati del 50 per cento e gli onorari massimi sono raddoppiati;

f) per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 gli onorari possono essere ulteriormente aumentati. Tale ulteriore aumento non potrà superare il 3% del valore della controversia;

g) per le cause di valore inferiore a lire 500.000 gli onorari sono ridotti di un quinto

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente L. 1.500.000 ma non a cinque milioni di lire salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *c*) ad *f*).

VII. — Cause davanti alla Corte Costituzionale:

15. Alle cause trattate davanti alla Corte Costituzionale si applicano gli onorari di che ai numeri 12, 13, 14 aumentati della metà, salvo il disposto dell'art. 4 secondo comma per le cause di eccezionale importanza e valore.

VIII. — Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari:

	Onorario minimo lire	Onorario massimo lire
16. Per tutta l'opera prestata nei procedimenti speciali compresi quelli di ingiunzione:		
a) avanti ai pretori	6.000	37.500
b) avanti ai tribunali e giurisdizioni equiparate	18.000	62.500

Per le procedure di esclusiva competenza funzionale del Pretore sono dovuti gli onorari stabiliti per quelle di competenza del Tribunale tenuto conto del valore dell'oggetto del procedimento.

17. Nella stessa misura sono stabiliti gli onorari per l'opera prestata nelle procedure esecutive immobiliari ed in quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

18. Nelle procedure esecutive mobiliari ed in quelle per affari tavolari regolati dal capo III del decreto-legge 28 marzo 1929, n. 499, sono dovuti gli onorari di cui al precedente n. 16, lettera *b*) ridotti alla metà.

19. L'onorario di cui ai precedenti numeri 16, 17 e 18 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione della presente tabella, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso, o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.

Nei procedimenti avanti la Corte di appello, si applica la norma di cui al paragrafo IV della tabella *A*.

Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III e IV della presente tabella.

IX. — Trasferte:

20. All'avvocato che, per ragioni della sua professione deve trasferirsi fuori della propria residenza, oltre agli onorari per le prestazioni compiute, è dovuta dal cliente, qualunque sia il valore della causa, una indennità per ogni giornata o frazione di giornata, da L. 8.000 a L. 25.000 e il rimborso delle spese. Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

L'indennità ed il rimborso suddetto sono dovuti anche dal soccombente in caso di partecipazione del patrono avversario all'esperimento di mezzi istruttori od alla discussione della causa fuori della residenza dello stesso.

TABELLA *B*

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I. — Processo di cognizione o procedimenti speciali avanti il conciliatore:

1. Per l'opera prestata durante il processo o procedimento:

se il valore della causa non supera L. 500 . .	L.	360
se supera le L. 500 e non le L. 2.500	»	900
se supera le L. 2.500 e non le L. 5.000	»	1.800
se supera le L. 5.000 ma non le L. 10.000 . . .	»	2.400
se supera le L. 10.000 ma non le L. 15.000 . .	»	3.000
se supera le L. 15.000	»	4.000

L'onorario è ridotto alla metà se non fu pronunziata sentenza definitiva.

2. Per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione in qualunque fase, l'onorario è dovuto nella metà degli onorari di cui sopra.

3. Per provvedere alla registrazione del verbale di conciliazione o alla notifica della sentenza	»	300

II. — Processo di cognizione davanti ai giudici ordinari, ai giudici speciali, agli arbitri, ad autorità, Commissioni e Collegi con funzioni giurisdizionali:

4. Per la disamina	»	900
5. Per la domanda introduttiva del giudizio .	»	900
6. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	»	600

7. Per la chiamata di un terzo in causa . . . L. 900

8. Per ogni autentica di firma . . . . . » 900

8-*bis*. Per esame della procura notarile . . . » 900

9. Per la iscrizione delle cause a ruolo . . . . » 900

10. Per la costituzione in giudizio . . » 900

11. Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte, anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza . » 900

12. Per ogni scritto difensivo (comparsa di risposta, deduzioni di udienza, comparsa conclusionale, note illustrative): per ognuna . . » 900

13. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al Collegio . . . » 600

14. Per l'esame di ogni decreto od ordinanza, anche se emessi in udienza . . . . » 600

14-*bis*. Per l'esame della sentenza o della ordinanza collegiale . . . . » 900

15. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge . . . » 600

16. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice . . » 900

17. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico - questo diritto è comprensivo dei diritti di istanza e di esame di che ai numeri 13 e 14 . . . » 600

18. Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al Collegio . » 900

Quando il tempo impiegato nelle prestazioni di cui ai numeri 14 e 15 oltrepassa un'ora, è dovuto per ogni ora in più il diritto di vacazione.

L'onorario e il diritto di cui ai numeri 17 e 18 non sono cumulabili.

19. Per le consultazioni col cliente . . . . » 1.800

20. Per la corrispondenza informativa col cliente, oltre il rimborso delle spese . . . . » 1.800

21. Per la notificazione di ogni atto . . . . . » 600

Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più . » 240

22. Per la collaborazione prestata per la conciliazione, quando questa è avvenuta . . . . » 3.000

23. Per la intimazione ai testimoni . » 600

24. Per la designazione del consulente tecnico di parte . . . . » 900

25. Per l'assistenza agli atti d'istruzione probatoria per ogni udienza . . . » 900

Se l'assistenza dura oltre un'ora o se l'istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti nel paragrafo VIII relativo alle « trasferte », è dovuto in più il diritto di vacazione.

26. Per la richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato) . . . . . » 600

27. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata) . . . . » 360

28. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria . . . . . » 600

29. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria . . . . » 600

30. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno) . . . . . . » 600

31. Per sottoporre atti e documenti a bollo o legalizzazioni . . . . » 360

Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero dieci.

Per ogni atto e documento in più fino al numero di venti . . . . » 180

32. Per ogni inserzione nel F.A.G. della Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* o in altre stampe periodiche . . . . » 600

33. Per la proposizione della querela di falso . . » 900

34. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti . . . . » 900

Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio) . . . . L. 900

Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione.

35. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al Collegio o nel caso di cui all'art. 455 del Codice procedura civile al consulente tecnico . . . » 900

36. Per la redazione della nota spese . . . . . » 900

37. Per la richiesta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato . . . . » 600

38. Per l'assegnazione della causa a sentenza » 900

39. Per provvedere alla registrazione della sentenza o di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito . . . . » 900

40. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale . . . . » 600

41. Per eseguire all'Ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge . . . . » 600

I diritti di cui alle voci 4, 16, 19, 20, 36, sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

III. — Processo di esecuzione:

42. Per la richiesta di copia in forma esecutiva » 600

43. Per la disamina del titolo esecutivo . » 600

44. Per ogni atto di precetto e di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario . . . . » 1.800

45. Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni altro atto inerente al processo di esecuzione . . . . » 600

Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più . . . . . . » 240

46. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili . » 1.800

46-*bis*. Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare . . . . » 1.200

46-*ter*. Per l'assistenza alla esecuzione per consegna o rilascio . . . . » 2.400

Se il procedimento richiede più di un'ora è dovuto, per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione . . . . » 2.400

47. Per il ricorso di intervento nella esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni atto di intimazione ad altri creditori o per ogni insinuazione di credito in procedure concorsuali . . . . » 900

48. Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'Ufficio ipotecario o in altri pubblici registri . . . . » 600

49. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili . . . . » 600

50. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge . . . . » 600

51. Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri . . . . . » 600

52. Per le ispezioni ipotecarie per ogni nominativo . . . . » 1.200

53. Per l'esame dei certificati ipotecari . . . . » 1.200

54. Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale . . . . » 600

55. Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo . . . . » 1.200

56. Per l'esame dei certificati catastali . L. 600

Se le prestazioni di cui ai numeri 52, 53, 55 e 56 richiedono oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.

Tutti i su indicati diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.

57. Per ottenere la pubblicità di avvisi . » 600

58. Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenienti nel processo . . » 900

59. Per il deposito di somme . » 600

60. Per la domanda di vendita di beni pignorati » 900

61. Per ogni comparizione davanti al giudice dell'esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge . » 900

62. Per la dichiarazione nella procedura di incanto davanti ai giudici o ad altri pubblici ufficiali » 600

63. Per l'assistenza all'incanto » 1.200

64. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare » 1.200

65. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'Amministrazione giudiziaria . » 900

66. Per concorrere alla distribuzione del prezzo » 900

67. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare » 900

68. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare . » 1.800

69. Per l'esame del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . » 600

70. Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza » 1.800

71. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare » 600

L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 61 e 62.

72. Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo od in procedure concorsuali . . . » 900

Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione.

73. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali non prevista nel presente paragrafo, e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni.

IV. — Procedimenti speciali:

74. Nelle materie da trattarsi in Camera di Consiglio e di competenza del Giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento . . . . » 4.800

75. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal Codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi a cui diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni nel paragrafo II della presente tabella.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti e per i giudizi cui essi diano luogo, quando è competente il Conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo I.

V. — Diritto di vacazione:

76. Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuno e il diritto per ognuna di esse è di L. 900. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.

Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti e i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

VI. — Coefficienti di applicazione:

a) i diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da II a IV della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000;

b) per le cause di valore superiore a L. 500.000 fino a L. 1.500.000 essi sono aumentati del 60 %;

c) per le cause di valore da L. 1.500.000 a lire 5.000.000 sono aumentati del 140 %;

d) per le cause da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 sono aumentati del 220 %;

e) per le cause di valore da L. 10.000.000 a lire 50.000.000 sono aumentati del 300 %;

f) per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 sino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di che alla lettera *c*) sono aumentati del 50 % e quelli massimi sono raddoppiati;

f-bis) per le cause di valore inferiore a L. 250.000 sono ridotti di un quinto;

g) le cause di valore indeterminabile si considerano del valore eccedente le L. 1.500.000 ma non i 5.000.000.

VII. — Prestazioni del procuratore domiciliatario:

77. Al procuratore esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:

nei giudizi avanti alla Pretura od al Tribunale o giurisdizioni equiparate . . . . L. 6.000

nei giudizi avanti alla Corte di appello o giurisdizioni equiparate . . . . » 9.000

nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate . » 12.000

VIII. — Indennità di trasferta:

78. Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso delle spese e, qualunque sia il valore della causa, una indennità per ogni giornata o frazione di giornata, di L. 5.000 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di L. 7.500 negli altri casi.

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.

IX. — Diritti di collazione degli scritti:

79. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi o da notificarsi, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

nel caso di impiego della datilografia . . . . » 250

nel caso di impiego della stampa . . . . . » 400

Il Consiglio dell'Ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione.

II.

Tariffe penali - Norme generali

Art. 1.

Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto: della natura, complessità e gravità della causa; del numero e dell'importanza delle questioni trattate; della durata e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Soltanto qualora fra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari, eccezionali circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere diminuiti i minimi ovvero superati i massimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del Competente Consiglio dell'Ordine.

Art. 2.

L'avvocato può richiedere il pagamento anticipato degli onorari e congrui acconti per le spese.

Se, a seguito del mancato adempimento di tale richiesta, l'avvocato declina la difesa fiduciaria, deve darne comunicazione scritta alla parte ed al giudice investito della causa in tempo utile per l'esercizio di ogni diritto di difesa ed in ogni caso prima dell'apertura del dibattimento.

Art. 3.

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 4.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 20 %.

Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 30 %.

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 5.

Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato, oltre ad avere diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e di soggiorno in alberghi di prima categoria, avrà diritto alla trasferta nei limiti del n. 19 della tabella I e dei numeri 7 della tabella II.

Questo diritto spetta in ogni caso al difensore nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 6.

Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio e devono essere tenute presenti dai magistrati nell'emettere condanna alle spese.

Art. 7.

I minimi e i massimi stabiliti nella tariffa vanno ridotti di un quarto quando l'opera è prestata da procuratori che non siano anche avvocati, vanno ridotti alla metà per gli iscritti nel registro praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle Preture e per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti, sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori.

Art. 8.

Oltre agli onorari spetta al difensore ed al procuratore il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, viaggi, varie).

Art. 9.

Per l'assistenza prestata in materia stragiudiziale penale, si applicano le norme degli articoli 1, comma primo e secondo, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, della tariffa III in materia stragiudiziale, e sono dovuti i compensi previsti ai numeri 1, 2, lettera *D*) e 3 della tabella allegata a detta tariffa.

Per i pareri che importino informativa e studio particolare, considerati al n. 1, lettera *B*) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna (valore da L. 250.000 a L. 1.500.000) e nella terza colonna (valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000).

Per le prestazioni di assistenza consistenti nell'esame e nello studio della pratica considerate al n. 2, lettera *C*) e nella redazione di diffide, ricorsi, esposti, querele, denunce, memorie, relazioni, considerati al n. 2, lettera *E*) della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna (valore da L. 250.000 a L. 1.500.000) e nella terza colonna (valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000).

Per il carteggio nei confronti del cliente si applica il compenso stabilito nella tariffa stragiudiziale in relazione alla effettiva prestazione.

I. — TABELLA DEGLI ONORARI DI AVVOCATO NEI GIUDIZI PENALI DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

	da lire	a lire
1. Esame della posizione . . .	5.400	25.000
2. Studio di atti o documenti processuali	3.600	12.500
3. Congressi nel proprio ufficio col cliente e suoi incaricati: ciascuno	1.800	3.750
4. Congressi fuori studio col cliente o suoi incaricati (in casa, nel carcere o altrove) ciascuno	3.600	7.500
5. Congressi nel proprio studio con altri colleghi o persone, le cui cognizioni tecniche occorrano alla formazione di un giusto criterio sulle questioni formanti obietto del ricorso: ciascuno	1.800	10.000
6. Congressi fuori studio con le persone di cui al numero precedente: ciascuno	1.800	10.000
7. Consultazioni e pareri	5.400	19.000
8. Deposito del mandato del ricorrente o resistente, istanza per G.P. e compimento di atti relativi	1.200	3.750
9. Produzione o richiesta di atti o documenti istanze per fissazione o differimento del ricorso e varie	1.200	3.750
10. Assistenza anteriore alla trattazione del ricorso e compimento di atti relativi	1.200	7.500
11. Studio per la difesa scritta di cui ai seguenti numeri 12 e 13	6.000	25.000
12. Redazione e presentazione dei motivi principali e aggiunti del ricorso	12.000	75.000
13. Redazione e presentazione di memorie esplicative dei motivi del ricorso od a confutazione delle deduzioni ex adverso .	12.000	50.000

siano anche avvocati, vanno ridotti alla metà per gli iscritti | confutazione delle deduzioni ex adverso . . 12.000 50.000

	da lire	a lire
14. Per ogni differimento disposto alla udienza	1.200	3.750
15. Assistenza all'udienza o, ove la trattazione del ricorso occupi più di una udienza, per ciascuna	1.800	6.250
16. Preparazione della discussione . . .	9.000	37.500
17. Discussione . .	48.000	250.000
18. Informazioni verbali (anche telefoniche) o scritte concernenti il semplice andamento del ricorso: ciascuna .	600	2.500
19. Indennità di trasferta per prestazioni fuori residenza, per ogni giorno di assenza	8.400	25.000

II. — TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI E AI PROCURATORI IN MATERIA PENALE DINANZI ALLE ALTRE MAGISTRATURE.

Giudizi dinanzi alle Corti di assise di appello

	Minimo L.	Massimo L.
1. Esame della posizione	6.000	25.000
1-*bis*. Studio atti e documenti processuali	2.400	10.000
2. Rinvii prima dell'udienza .	2.400	5.000
3. Per ogni accesso al cercere o agli uffici	2.400	6.250
4. Per ogni sessione o congresso .	3.600	6.250
5. Per ogni consultazione o congresso con colleghi .	3.600	6.250
6. Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna)	600	2.500
6-*bis*. Produzione o richiesta di atti e documenti	1.200	2.500
7. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	9.600	18.500
8. Onorario per fase istruttoria .	30.000	100.000
9. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione	48.000	190.000
10. Redazione e presentazione dei motivi e di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni ex adverso .	12.000	65.000
11. Per partecipazione a sopraluoghi disposti dal Giudice e nell'interesse della parte	6.000	18.500

Giudizi dinanzi alle Corti di assise e alle giurisdizioni assimilate

	Minimo L.	Massimo L.
1. Esame della posizione	5.400	25.000
1-*bis*. Studio atti e documenti processuali .	1.800	8.000
2. Rinvii prima dell'udienza .	2.400	5.000
3. Per ogni accesso al carcere o agli uffici .	2.400	5.000
4. Per ogni sessione o congresso .	2.400	6.250
5. Per ogni consultazione o congresso con colleghi .	2.400	6.250
6. Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna)	600	2.000
6-*bis*. Produzione o richiesta di atti o documenti	1.200	2.000
7. Trasferta (per ogni giorno di assenza)	9.600	18.500
8. Onorario per fase istruttoria . .	36.000	130 000
9. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione .	48.000	190.000
10. Redazione e presentazione dei motivi di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni ex adverso . .	7.200	50.000
11. Per partecipazione a sopraluoghi disposti dal Giudice e nell'interesse della parte	6.000	18.500

Giudizi dinanzi ai Tribunali o alle Corti di appello o giurisdizioni assimilate

	Minimo L.	Massimo L.
1. Esame della posizione	5.400	25.000
1-*bis*. Studio atti o documenti processuali	1.200	6.500
2. Rinvii prima dell'udienza	1.800	5.000
3. Per ogni accesso al carcere o agli uffici	1.800	5.000
4. Per ogni sessione o congresso	1.800	6.250
5. Per ogni consultazione o congresso con altri colleghi	1.800	7.500
6. Carteggio o corrispondenza telefonica (ognuna)	600	2.000
6-*bis*. Produzione o richiesta di atti e documenti	1.200	2.000
7. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	9.600	18.750
8. Onorario per fase istruttoria . . .	18.000	100.000
9. Per la partecipazione a sopraluoghi disposti dal giudice e nell'interesse delle parti	6.000	19.000
10. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione	27.000	190.000
11. Redazione e presentazione dei motivi, di memorie esplicative, anche a confutazione delle deduzioni ex adverso	6.600	50.000

Giudizi dinanzi al Pretore

	Minimo L.	Massimo L.
1. Esame della posizione	1.800	18.750
1-*bis*. Studio di atti o documenti processuali	600	3.750
2. Rinvii prima dell'udienza	1.200	2.500
3. Per ogni accesso al carcere o agli uffici	1.200	2.500
4. Per ogni sessione o congresso . . .	1.200	3.750
5. Per ogni consultazione o congresso con altri colleghi	1.200	3.750
6. Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna)	600	1.200
6-*bis*. Produzione o richiesta di atti o documenti	600	1.200
7. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	9.600	18.500
8. Onorario per fase istruttoria	9.000	38.000
9. Onorario per fase dibattimentale e per la discussione	18.000	95.000
10. Redazione e presentazione dei motivi di memorie esplicative, anche a confutazione delle deduzioni ex adverso	3.000	19.000

III. — TARIFFA DEGLI ONORARI ED INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE CIVILE E PENALE.

Norme generali

Art. 1.

Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.

Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è soltanto procuratore e ad un quarto per chi è praticante procuratore abilitato al patrocinio.

In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2.

I rimborsi e i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civil.

Art. 3.

Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono tenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente.

Nelle pratiche di particolare importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.

Art. 5.

Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del Codice di procedura civile.

Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 250.000 ma non superiore a L. 5.000.000.

Se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal Codice processuale esso sarà determinato in via equitativa.

Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore, o al valore dell'attivo del cliente debitore.

Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Art. 6.

Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, verrà stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati, e nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.

All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, oltre al rimborso delle spese (comprensive in ogni caso del viaggio in prima classe e delle spese di soggiorno in albergo di prima categoria) ed agli onorari relativi alla prestazione eseguita, spetta una indennità di trasferta da un minimo di L. 8000 ad un massimo di L. 25.000, per ogni giornata o frazione di giornata.

Al procuratore la indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà, ed al praticante procuratore al quarto.

Art. 9.

Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno su conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4 ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione data. All'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10.

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica disposizione o di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

TABELLA

VALORE DELLA PRATICA	Da 250.000 a 1.500.000	Da oltre 1.500.000 a 5.000.000	Da oltre 5.000.000 a 10.000.000	Da oltre 10.000.000 a 25.000.000	Da oltre 25.000.000 a 50.000.000	Da oltre 50.000.000 a 100.000.000
1) Prestazione di consulenza:						
A) consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri che non importino informativa e studio particolare:	dal minimo di L. 3000 al massimo di L. 30.000					
B) pareri che importino informativa e studio particolare:						
a) pareri orali:	da 10.000 a 30.000	15.000 45.000	20.000 60.000	25.000 80.000	35.000 100.000	50.000 150.000
b) pareri scritti:	da 10.000 a 50.000	25.000 80.000	35.000 120.000	50.000 180.000	60.000 250.000	80.000 400.000
2) Prestazioni di assistenza:						
A) posizione ed archivio:	diritto fisso di L. 1000					
B) lettere e telegrammi (per ognuno oltre al rimborso della spesa):	da L. 500 a L. 2500 secondo il contenuto e valore					
C) esame e studio della pratica:	da 15.000 a 50.000	30.000 80.000	45.000 120.000	60.000 180.000	75.000 250.000	180.000 400.000
D) conferenze di trattazione (per ogni ora):	in studio, col cliente dal minimo di L. 1500 al massimo di L. 10.000. In studio, collegialmente e fuori di studio, dal minimo L. 2000 al massimo di L. 15.000					
E) redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce:	da 4.000 a 20.000	7.000 30.000	10.000 45.000	12.000 75.000	15.000 100.000	20.000 150.000
F) redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti:	da 15.000 a 50.000	30.000 80.000	45.000 120.000	60.000 180.000	75.000 250.000	100.000 400.000
3) Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati ecc.:	dal minimo di L. 10.000 al massimo di L. 200.000					
4) Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, assistenza in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza.	dal 0,50 al 5% a seconda della attività prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 10.000					
5) Assistenza procedure arbitrali irrituali:	gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria					
6) Per le prestazioni di gestione amministrativa in adempimento di incarichi giudiziari l'onorario sarà calcolato secondo l'art. 7 delle norme, sulla base delle entrate lorde.	Sino a L. 1.500.000 dal 3 al 5 % con un minimo di L. 10.000 Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50 al 2 % Sulle successive dallo 0,50 all'1 %					
7) Ispezioni, visure, ricerca, e richiesta di documenti.	I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziale civile					

Per le pratiche di valore inferiore a L. 250.000, si applicherà un onorario globale non mai superiore a L. 30.000.
Per le pratiche di valore eccedente i 100.000.000, gli onorari minimi e massimi vengono aumentati del 25 %.
Per le pratiche di valore eccedente i 200.000.000, l'onorario massimo può essere adeguatamente aumentato.

Roma, addì 5 febbraio 1965

Il Segretario: f.to CIAMARRA

Il Presidente: f.to MALCANGI

(2401)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(4151278) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.